



Torino/Bologna, 16 aprile 2018

alla c.a.

Dirigente dell'Ufficio Immigrazione
Questura di Bologna
dott. Paolo Pellegatti
immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it

alla c.a.

Egr. sig.
Questore della provincia di Bologna
dott. Ignazio Coccia
urp.quest.bo@pecps.poliziadistato.it

p.c.

Egr. sig.
Prefetto della provincia di Bologna
dott. Matteo Piantedosi
protocollo.prefbo@pec.interno.it

alla c.a.

Spett.le
Ministero dell'interno
Dipartimento della P.S
Direzione Centrale dell'immigrazione
e della polizia delle frontiere
direttore centrale dott. Massimo Bontempi
dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it

Spett.le

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
Sede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it

www.asgi.it



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

alla c.a.

Ministero dell'interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Capo del Dipartimento Prefetto dott. Pantalone
gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

Spett.le
Ministero dell'interno
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Ufficio pianificazione delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo
immigrazione.pianificazione@pecdlci.interno.it

Spett.le
UNHCR
itaro@unhcr.org

**OGGETTO: Prassi della Questura di Bologna - Ufficio Immigrazione
relativamente a:**

- A) documentazione richiesta relativa all'alloggio ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno dei richiedenti la protezione internazionale e dei beneficiari della stessa non inseriti nel sistema di accoglienza governativa ai sensi del D.lgs. 142/15;**
- B) tempo di attesa per l'ottenimento di un appuntamento per presentazione della domanda di asilo o per il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo.**

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
Sede legale : Torino, via Gerdil 7 - 10152 - tel/fax +39.011.4369158 - segreteria@asgi.it

www.asgi.it

La scrivente ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) intende chiedere chiarimenti circa la prassi in uso presso l'Ufficio immigrazione della questura di Bologna con riguardo ai punti indicati in oggetto.

A) In riferimento al primo punto vengono richiesti - ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo nonché del rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione internazionale ed umanitaria per gli stranieri titolari di tali *status* ma non accolti nel sistema di accoglienza governativa di cui al D.lgs. 142/15 - documenti relativi all'alloggio non previsti da alcuna disposizione normativa, aggravando il procedimento amministrativo e, talvolta, persino impedendo di intraprenderlo.

In particolare, viene richiesta la seguente documentazione: dichiarazione di ospitalità, con allegato documento di identità del dichiarante e contratto di locazione registrato, consenso all'ospitalità da parte del proprietario dell'alloggio e copia del suo documento di identità.

Inoltre, se nel contratto di locazione vi è la clausola "*l'immobile è destinato ad uso esclusivo del conduttore e dei suoi familiari*", viene ritenuta inidonea la dichiarazione di ospitalità in quanto sarebbe esclusa contrattualmente.

La scrivente Associazione ritiene tali richieste illegittime per le seguenti ragioni.

L'art. 4, comma 1 del D.lgs. 142/15 stabilisce che "*Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale [...]*" ed il successivo comma 4 prevede che "*L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto.*"

Il legislatore ha in questo modo posto un limite all'Amministrazione, che non può chiedere, per il rilascio del titolo di soggiorno, documenti non previsti dal d.lgs. 142/2015.

Il successivo art. 5, comma 1 del medesimo d.lgs. prevede che "*Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.*"

Il Legislatore ha, quindi, individuato, in luogo dell'Amministrazione, la regola che individua il momento e la modalità attraverso la quale il richiedente protezione internazionale indica il proprio domicilio/residenza alla questura competente per territorio.

Dall'insieme delle riportate disposizioni normative è evidente che il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno per il richiedente asilo non sono subordinati ad alcuna condizione analoga a quella pretesa dalla questura in indirizzo e pertanto è **illegittima la richiesta** in tal senso, ponendosi **al di fuori delle regole stabilite dal legislatore, a cui unicamente è attribuito il potere di disciplinare la condizione giuridica del cittadino straniero (art. 10, co. 2 Costituzione).**

Ai **titolari di protezione internazionale** (*status* di rifugiato o la protezione sussidiaria o protezione umanitaria), i quali richiedono il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno relativo alla protezione ottenuta, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 251/07 (di recepimento della Direttiva 2004/83/CE) è **richiesta la dimostrazione solo ed esclusivamente del persistere dei presupposti che hanno determinato il riconoscimento di tali *status***, in quanto la revoca di tali titoli di soggiorno è ammessa solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge ed attinenti da una parte al venir meno dell'esigenza di protezione e dall'altra al pericolo per la sicurezza dello Stato o alla commissione di gravi reati (artt. 9, 13, 15 e 18 D.lgs. 251/07).

Pertanto, qualora il titolare di protezione internazionale richieda il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno non deve dimostrare la documentazione richiesta dalla Questura bolognese relativa all'alloggio, in assenza di previsioni legislative in tal senso.

Questa interpretazione, del resto, è in sintonia con altre norme del Testo Unico Immigrazione che derogano, nel rispetto di norme di derivazione comunitaria, a taluni oneri di carattere documentale ovvero semplificano le disposizioni procedurali in favore dei titolari di protezione internazionale.

Ci si riferisce ad esempio, all'art. 9, comma 3 d.lgs. 286/98 che esonera i titolari della protezione internazionale, in sede di richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dalla dimostrazione del reddito e dell'alloggio o anche all'art. 29-bis, comma 1 d.lgs. 286/98 che prevede la possibilità, per lo straniero titolare della protezione internazionale di chiedere il ricongiungimento familiare, senza la necessità di dimostrare i requisiti di reddito ed alloggio.

In questo senso si pone anche la Circolare del 18 maggio 2015, ove il Ministero dell'interno ha precisato che: "[...] *ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, non vi è l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio né dell'iscrizione anagrafica*" e ciò in quanto "*non siano posti impedimenti al rinnovo del permesso di soggiorno*

dei titolari del predetto status, onde evitare che il legittimo riconoscimento di tale status possa essere inficiato nell'esercizio concreto dello stesso.”

Analoghe considerazioni valgono anche per i **titolari di protezione umanitaria**, ai quali è riconosciuto il diritto al soggiorno per ragioni di carattere umanitario discendenti da obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italiano ricollegati ai diritti fondamentali della persona umana, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98. In riferimento alla c.d. protezione umanitaria, rilasciata dalla Commissione Territoriale o dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 3 e degli art. 35 e 35-bis D.lgs. 25/08 la giurisprudenza ha affermato che *“l'Amministrazione Pubblica competente avrebbe solo il potere di accertare la sussistenza dei requisiti obiettivi per la concessione della protezione umanitaria, nell'esercizio di un potere vincolato o al massimo di mera discrezionalità tecnica”* (Cass. civ. SU, ord. n. 19393/2009).

Per consolidata giurisprudenza la protezione umanitaria è un diritto soggettivo e di attuazione, al pari degli istituti della protezione internazionale, **del diritto di asilo costituzionale di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione**, riconosciuto al cittadino straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l'esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana (cfr. Cass. civ. SU, ord. n. 19393/09, Cass. civ. ord. n. 11535/09; SU n. 5059/2017; Cass. sent. 4455/2018).

Del resto, l'art. 28 co. 1 lett. d), d.p.r. 394/1999 pone a carico del questore l'obbligo di rilasciare il permesso di soggiorno ex art. 5 co.6, TUI nel caso della correlata domanda di titolo.

Nessuna discrezionalità può, dunque, **riconoscersi in capo all'Autorità Amministrativa** nemmeno in ordine ai requisiti ulteriori necessari per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria – tra cui la documentazione relativa all'alloggio di cui in premessa - ove permanga la situazione di vulnerabilità che ne ha determinato il rilascio (tant'è che nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria è necessario richiedere un parere favorevole alla Commissione Territoriale).

Alla luce delle suddette considerazioni, **è evidente l'illegittimità** dell'operato della questura in indirizzo, che nega, ai richiedenti asilo e ai titolari di una delle tre forme di protezione internazionale ed umanitaria non accolti in una struttura pubblica, l'esercizio di un diritto, ovvero il rilascio del titolo di soggiorno, presupposto imprescindibile per l'esercizio di diritti fondamentali (alla salute, al lavoro, all'alloggio, ecc.).

Tale comportamento, inoltre, comporta un illegittimo aggravio procedimentale, in contrasto con gli artt. 1 e 2 legge 241/90.

E' opportuno, infine, evidenziare che comunque la dichiarazione di ospitalità non comporta alcun rapporto contrattuale e pertanto non richiede alcun assenso del proprietario dell'alloggio. Né può ritenersi che possano applicarsi al caso di specie le regole dettate per l'iscrizione anagrafica, essendo fattispecie completamente diverse.

Né può ritenersi che possano applicarsi al caso di specie le regole dettate per l'iscrizione anagrafica, essendo fattispecie completamente diverse.

*

Si CHIEDE, pertanto, che l'Autorità in indirizzo modifichi la propria prassi non richiedendo alle categorie di cittadini stranieri dianzi descritti la documentazione di cui in narrativa e rilasci il titolo di soggiorno o il suo rinnovo in presenza della indicazione del domicilio come prescritto ex D.Lgs 142/2015.

*

B) In riferimento alla seconda questione, la Questura bolognese fissa appuntamenti per presentazione della domanda di protezione internazionale o per rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo a distanza di diversi mesi dalla richiesta, senza rilasciare alcun attestato ai richiedenti. Ciò, oltre ad allungare i tempi già lunghi della procedura di asilo, mette i richiedenti in una posizione di irregolarità sul territorio, rendendoli suscettibili anche di eventuale provvedimento di espulsione, in assenza di qualsiasi certificato/attestato che indica la loro qualità di richiedenti asilo. Inoltre, impedisce l'esercizio dell'attività lavorativa, pur prevista da specifiche disposizioni di legge.


Si CHIEDE, pertanto, che l'Autorità in indirizzo modifichi la propria prassi **fissando gli appuntamenti nel rispetto dei termini di legge o in alternativa rilasciando** ai richiedenti asilo un certificato/attestato nominativo che attesti la data dell'appuntamento.

In attesa di cortese riscontro, distinti saluti

per ASGI

il Presidente

avv. Lorenzo Trucco



il Referente regionale

avv. Massimo Cipolla

